

Costituzione di una fondazione di previdenza¹, Assunzione della supervisione, Iscrizione nel registro della previdenza professionale

Il presente promemoria fornisce informazioni sulla procedura per la costituzione di una fondazione di previdenza, sull'assoggettamento alla vigilanza dell'ATIOZ, Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP Ticino, Svizzera orientale e Zurigo, nonché sull'iscrizione nel Registro della previdenza professionale di una fondazione di previdenza che esercita la previdenza professionale obbligatoria.²

A causa della procedura di esame preliminare prevista dalla legge, è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente (ovvero, la procedura di esame preliminare deve essere avviata presso l'ATIOZ almeno sei mesi prima dell'inizio previsto dell'attuazione di un regime previdenziale regolamentato). Prima che l'ATIOZ assuma la vigilanza, alla fondazione di previdenza è vietato avviare la propria attività.

I. Esame preliminare

Prima della costituzione (atto pubblico), è imperativo presentare all'ATIOZ la documentazione indicata nella checklist «Documenti per la costituzione di nuovi istituti di previdenza», disponibile all'indirizzo www.atioz.ch (art. 12 cpv. 1 OPP1).

La documentazione presentata viene esaminata dall'ATIOZ (art. 13 OPP1). Solo dopo aver ricevuto la decisione di pre-esame dell'ATIOZ il fondatore può presentare l'atto costitutivo della fondazione a un notaio per la sua autenticazione.

II. Costituzione della fondazione di previdenza

Il notaio procede alla costituzione della fondazione con atto pubblico – preventivamente approvato dall'ATIOZ nell'ambito della procedura di esame preliminare – alla presenza del fondatore o di un suo rappresentante autorizzato.

Il fondatore trasmette all'ATIOZ l'atto di fondazione autenticato dal notaio in quattro esemplari. Un esemplare resta presso l'ATIOZ, mentre gli altri tre vengono restituiti al fondatore insieme all'attestazione di crescita in giudicato relativa all'assunzione della vigilanza, con l'apposizione di un visto di approvazione (cfr. cifra IV di seguito).

III. Assoggettamento alla vigilanza dell'ATIOZ

L'ATIOZ emana – sulla base dell'atto costitutivo della fondazione autenticato da un notaio – la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

¹ Istituzioni di previdenza professionale aventi la forma giuridica di fondazione, ovvero istituzioni di previdenza ai sensi dell'art. 80 LPP (obbligatorie, sovraobbligatorie o con prestazioni puramente discrezionali), nonché istituzioni che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale (fondazioni di libero passaggio e fondazioni bancarie pilastro 3a).

² Il presente foglio si basa sulle seguenti disposizioni di legge: Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC); Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 2. April 1911 (EG ZGB); Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC); Legge sulla vigilanza in materia di LPP e fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS) dell'11 luglio 2011 (BVSG); Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP); Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP1); Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005 (Legge sui revisori, LSR); Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 22 agosto 2007 (Ordinanza sui revisori, OSRev).

La fondazione di previdenza è invitata, mediante la decisione di assunzione della vigilanza, a far approvare definitivamente dal proprio organo supremo i progetti di regolamento rettificati nell'ambito della procedura preliminare e a trasmetterli per esame insieme alla corrispondente decisione del consiglio di fondazione (cfr. checklist «Documenti per la nuova costituzione di istituzioni di previdenza»). I regolamenti possono entrare in vigore al più presto alla data della decisione di assunzione della vigilanza.

IV. Iscrizione nel registro di commercio

Dopo la crescita in giudicato della decisione di assunzione della vigilanza, la fondazione di previdenza riceve un'attestazione di crescita in giudicato nonché tre esemplari dell'atto di fondazione muniti di un visto di approvazione, con l'invito a procedere all'iscrizione nel registro di commercio.

Per l'iscrizione devono essere presentati all'ufficio del registro di commercio i documenti conformemente all'art. 94 ORC, tra cui l'esemplare dell'atto di fondazione approvato dall'ATIOZ e la decisione dell'ATIOZ relativa all'assunzione della vigilanza con l'attestazione di crescita in giudicato.

L'ufficio del registro di commercio provvede all'iscrizione della fondazione di previdenza nel registro di commercio, a condizione che non sussistano incertezze.

L'ufficio del registro di commercio provvede alla pubblicazione della costituzione della fondazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). La fondazione di previdenza informa l'ATIOZ dell'avvenuta iscrizione nel registro di commercio.

L'esenzione fiscale della fondazione di previdenza deve essere richiesta presso la competente amministrazione fiscale cantonale, allegando la decisione di assunzione della vigilanza nonché l'atto di fondazione munito del visto di approvazione.

V. Iscrizione nel registro della previdenza professionale

Se una fondazione di previdenza intende esercitare la previdenza professionale obbligatoria, deve iscriversi nel registro della previdenza professionale presso l'ATIOZ (art. 48 LPP). A tal fine devono essere presentati all'ATIOZ i moduli «Domanda di registrazione» e «Attestato dell'esperto relativo alla registrazione» (disponibili all'indirizzo www.atioz.ch).

ATIOZ, maggio 2026